

Rapporto al messaggio 1619

Della Commissione della Gestione sul messaggio 28 novembre 1969 per la modifica degli articoli 4, 7 lett. d) e 8 lett. e), della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965

La legge cantonale concernente le prestazioni complementari all' AVS e all' AI è entrata in vigore il 1. gennaio 1966.

In questa legge i limiti di reddito - che hanno una duplice funzione: quella di stabilire entro quali ambiti debba essere collocata la nozione di bisogno e quella di garantire un reddito minimo - erano stati fissati agli importi massimi ammessi dalla legislazione federale ai fini del sussidiamento, e meglio:

- Fr. 3'000,-- per persone sole
- Fr. 4'800,-- per coniugi
- Fr. 1'500,-- per orfani.

Si ricorda pure che la legge cantonale ha adottato le soluzioni più favorevoli per i beneficiari AVS e AI, consentite dalle norme federali.

A seguito delle modifiche intervenute su piano federale i Cantoni, nell' autunno del 1968, sono stati invitati a modificare le loro legislazioni, in materia di prestazioni complementari, su tre punti:

1. Aumentare i limiti di reddito;
2. Dichiarare l' assegno per grandi invalidi ai beneficiari di rendite AVS/AI non computabile come fattore di reddito del richiedente;
3. Estendere il novero delle spese di malattia deducibili a quelle per l' acquisto di mezzi ausiliari, ossia: protesi, apparecchi di sostegno, scarpe ortopediche, sedie a ruote, apparecchi acustici e occhiali speciali.

La legge federale (4 ottobre 1968) stabiliva che le nuove disposizioni dovevano entrare in vigore con il 1. gennaio 1969 e lasciava ai Cantoni la possibilità di modificare le disposizioni delle leggi cantonali:

- a) attraverso la via legislativa ordinaria;
- b) con l' adozione di un decreto esecutivo provvisorio della durata di un anno, da parte del Consiglio di Stato.

Per ragioni di tempo il nostro Consiglio di Stato ha optato per la seconda soluzione ed in data 6 novembre 1968 ha licenziato il D.E. che modificava in via provvisoria, per il 1969, la legge cantonale concernente le prestazioni complementari all' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965.

Il decreto era della seguente portata:

Art. 1
La legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 4
Limiti di reddito

a) In generale

Le prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:

- per persone sole Fr. 3.900,--
- per coniugi Fr. 6.240,--
- per orfani Fr. 1.950,--

Art. 7, lett. d)

Gli assegni per grandi invalidi dell' AVS e dell' AI.

Art. 8, lett. e)

Le spese sensibilmente elevate e debitamente comprovate di medico, dentista, medicine, ospedalizzazione e cure a domicilio, e quelle per mezzi ausiliari come protesi, apparecchi di sostegno, scarpe ortopediche, sedie a ruote apparecchi acustici e occhiali speciali.

Caduto con il 31 dicembre 1969 questo decreto, per poter continuare con il versamento delle prestazioni complementari è assolutamente necessario modificare la legge del 21 dicembre 1965 seguendo la via ordinaria ed è quanto viene proposto dal Consiglio di Stato e condiviso dalla Commissione della Gestione.

Per la Commissione della Gestione:

N. Rossi-Bertoni, relatore

Baggi - Borella - Bottani - Generali -

Pagani - Riva - Tettamanti - Wyler.